

STATUTO SOCIALE

ART.1 : Si costituisce a tempo indeterminato una Associazione sportiva dilettantistica, con sede in Numana, denominata "Circolo Nautico Numana - Silvio Massaccesi" - associazione sportiva dilettantistica.

ART.2 : Lo scopo dell'Associazione e' la pratica e la propaganda dello sport nautico in ogni sua manifestazione, ivi compresa l'attività didattica di apprendimento degli sport nautici. L'Associazione e' apolitica, *apartitica* e non persegue fini di lucro; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'Associazione si impegna ad accettare lo Statuto ed il Regolamento C.O.N.I e le direttive dallo stesso emanate ed intende affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Organizzazioni che promuovono e regolamentano lo sport e le attività nautiche, prioritariamente alla Federazione Italiana Vela ed alla Federazione Italiana Motonautica accettandone espressamente fin da ora, lo statuto, i regolamenti e le decisioni che dovessero essere assunte dai rispettivi consigli federali.

ART.3 : I Soci dell'Associazione sono distinti in:

3.1 - ALLIEVI:

soci minorenni che svolgono attività sportiva continuativa per conto dell'Associazione. I soci Allievi non hanno diritto di voto, sono tenuti al versamento della sola quota associativa, che verrà contestualmente conguagliata con un "bonus" di eguale importo per l'attività sportiva svolta a favore del sodalizio. Il periodo associativo trascorso in questa categoria consentirà al Consiglio Direttivo al raggiungimento della maggiore età, qualora lo stesso Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, il passaggio alla categoria di socio Ordinario. Gli atleti della squadra agonistica, al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, già maggiorenni sono ammessi come soci Ordinari con le modalità sopra descritte per quanto riguarda il pagamento della quota associativa. In tutti i casi l'interruzione dell'attività agonistica a favore del Circolo Nautico comporta la cessazione del contributo a copertura della quota associativa, conseguentemente l'ex atleta potrà continuare ad essere Socio Ordinario corrispondendo la quota associativa annuale.

3.2 - ORDINARI:

tutti i soci maggiorenni che partecipano alla vita dell'Associazione .

I soci Ordinari hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento della sola quota associativa.

3.3 - ARMATORI:

soci Ordinari che usufruiscono di taluni servizi esclusivi riservati agli associati dietro corrispettivo , quali l'ormeggio e/o la custodia sul piazzale delle imbarcazioni, nonché operazioni di alaggio e varo delle medesime. I soci Armatori hanno diritto di voto, saranno tenuti a corrispondere la quota associativa annuale, il compenso per i servizi richiesti e la quota una tantum d'accesso ai servizi (che non potrà essere restituita in caso di mancata disponibilità di detti servizi), quale contributo all'attività realizzativa fino ad allora svolta dall'Associazione. Tutti I soci in regola con le quote associative al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto rientreranno automaticamente nella categoria di soci Armatori.

3.4 - FONDATORI:

sono soci Ordinari che hanno fondato il Sodalizio.

I soci Fondatori hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento della sola quota associativa.

3.5 – SOSTENITORI :

sono soci Ordinari che hanno effettuato donazioni al sodalizio. I soci Sostenitori hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento della sola quota associativa.

3.6 – ONORARI:

sono di diritto soci Onorari gli ex-Presidenti.

Altri soci Onorari sono personalità nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per particolari benemerenze; questi ultimi hanno diritto di voto, ma non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Lo status di socio onorario può essere revocato solo dall'Assemblea.

ART.4 : Modalità di ammissione al sodalizio:

4.1 - Soci Allievi sono coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo in seguito a loro domanda controfirmata dall'esercente la patria potestà.

4.2 - Soci Ordinari sono coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo in seguito a loro domanda e dietro presentazione da parte di altri due soci .

4.3 - Soci Armatori sono coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo in seguito a loro domanda e dietro presentazione da parte di altri due soci, compatibilmente con la possibilità di poter fornire loro i servizi disponibili per tale categoria di soci.

ART.5 : Tutti coloro che pur non essendo soci intendano praticare attività sportiva, intesa come partecipazione a competizioni svolte sotto l'egida di una delle Federazioni Sportive Nazionali a cui il Circolo risulta affiliato, tramite il Circolo stesso possono richiedere il tesseramento alla Federazione competente, tesseramento che verrà effettuato dietro versamento della quota prevista dalla Federazione di cui trattasi.

I soci Allievi, minorenni che svolgono attività sportiva continuativa per conto dell'Associazione sono tenuti al versamento della sola quota prevista dalla Federazione competente.

ART.6 : Il Circolo Nautico Numana fornirà ai soci armatori , dietro corrispettivo, servizi riservati ed esclusivi quali l'ormeggio e/o la custodia sul piazzale delle imbarcazioni, nonché operazioni di alaggio e varo delle medesime, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Sociale.

Potranno inoltre essere promosse iniziative sociali collaterali quali gite e viaggi, cessioni di pubblicazioni a carattere nautico e gadgets sociali.

ART.7 : Il coniuge ed i figli del socio potranno usufruire dei servizi sociali nella misura specificata nello Statuto e nel Regolamento Sociale.

ART.8 : Il fondo comune è costituito dalle quote di accesso (Una tantum), dalle quote annuali di iscrizione e dai proventi previsti nel precedente articolo 3, nonché dagli incrementi patrimoniali che per qualsiasi motivo e titolo fossero acquisiti dall'Associazione, quali elargizioni a titolo di liberalità da parte di Enti pubblici o privati.

A norma dell'art.37 C.C. i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo, né pretendere le quote di cui sopra in caso di recesso.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea , a favore di altre associazioni aventi finalità analoghe.

ART.9 : L'anno sociale segue l'anno solare.

ART.10 : Tutti i soci hanno diritto:

- 1 - di inalberare il guidone o l'emblema sociale ed a fregiarsi delle insegne sociali per scopi esclusivamente istituzionali;
- 2 - di intervenire all'Assemblea, anche se soci allievi ovviamente senza diritto di voto,
- 3 - di godere i vantaggi e le facilitazioni di qualsiasi genere che l'Associazione potrà offrire (ormeggi, scivoli per carenaggio, rimessaggio etc.etc.).

ART.11 : La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità ed espulsione.

I contributi versati durante la permanenza nell'Associazione dal socio dimissionario od espulso, si intendono acquisiti dal sodalizio. Questi non potrà pretendere ne' la divisione del fondo, ne' la restituzione della quota sociale.

ART.12 : In caso di decesso di un Socio, un erede di primo grado (coniuge o figlio) con il consenso degli altri eredi può far domanda di subentrare acquisendo tutti i diritti e doveri del socio defunto ed obbligandosi a tutti gli adempimenti sociali.

In caso di dimissioni di un socio ordinario e/o armatore il coniuge od uno dei figli, se già associati autonomamente al Club, potrà godere di tutti i diritti a suo tempo acquisiti dal dimissionario, obbligandosi a tutti gli adempimenti sociali.

ART.13 : L'assegnazione di un ormeggio e/o posto barca sul piazzale delle imbarcazioni ha validità annuale.

E' assolutamente vietato ai soci Armatori regolarmente iscritti di cedere ad altri il diritto all'ormeggio dell'imbarcazione per l'annualità di assegnazione.

Il socio Armatore che cede anche in parte il possesso della barca successivamente all'attribuzione dell'ormeggio, perde il diritto all'ormeggio stesso.

Ormeggi, galleggianti, boe d'attracco e corpi morti rimangono di proprietà dell'Associazione, anche se l'onere relativo alla loro realizzazione sia stato sostenuto dal singolo socio Armatore.

ART.14 : I Soci che trasgrediscono le norme dello Statuto o del Regolamento Sociale, o comunque che in altro modo si rendono indegni od indesiderabili, saranno deferiti al Collegio dei Probiviri su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Sulla questione fra soci, decide in modo inappellabile il Collegio dei Probiviri.

ART.15 : I Soci sovvenzionanti il capitale occorrente per le necessità organizzative dell'Associazione avranno diritto al rimborso delle somme anticipate , escluse ovviamente le quote associative annuali ed i proventi derivanti da quanto previsto nel precedente art.8), senza alcun interesse e comunque secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Ordinaria dei soci e dal Regolamento.

Le richieste di rimborso verranno prese in considerazione nell'anno successivo a quello nel quale sono state formulate, onde permettere l'inserimento della spesa relativa al rimborso in apposito capitolo del bilancio preventivo.

ART.16 : Gli organi sociali sono:

- 1- Assemblea dei Soci Ordinaria e Straordinaria.
- 2- Consiglio Direttivo.
- 3- Collegio dei Sindaci - Revisori dei Conti
- 4- Collegio dei Probiviri.
- 5- Presidente e Vice-Presidente (in quanto eletto in seno al Consiglio Direttivo).

ART.17 : L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno tre volte all'anno.

L'Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria in seguito alle richieste del Presidente o Vice-Presidente o almeno 1/10 dei soci effettivi dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

ART.18 : All'Assemblea Ordinaria dei soci dovranno essere presentati per l'approvazione, entro il 30 aprile, un rendiconto economico-finanziario annuale che comprenda tutta la vita finanziaria amministrativa dell'associazione, corredato da una relazione del Collegio Sindacale, ed il Bilancio di Previsione entro il mese di dicembre dell'anno in corso.

Detta documentazione andrà esposta nell'albo sociale almeno otto giorni prima dell'Assemblea in cui è prevista l'approvazione.

ART.19 : Spetta all'Assemblea Ordinaria dei soci la determinazione delle direttive da seguire per l'attuazione degli scopi sociali, l'approvazione dei bilanci, la determinazione dell'ammontare delle quote sociali, la nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea Ordinaria dei soci nomina, altresì, il Collegio dei Proibiviri.

I componenti il Collegio dei Sindaci, possono essere estranei all'Associazione.

E' anche facoltà dell'Assemblea richiedere la modifica e/o integrazione delle norme del presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria e' legalmente costituita quando sia presente in prima convocazione non meno della metà dei soci effettivi ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria spetta al Presidente in carica, ad eccezione dell'Assemblea elettorale la cui Presidenza viene nominata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea determina le modalità di votazione, che dovranno essere a scrutinio segreto per qualunque provvedimento riguardante singoli soci e per le elezioni alle cariche sociali.

Si vota per alzata di mano, mediante voto espresso e controprova, in tutti gli altri casi.

Inoltre è facoltà del Presidente dell'Assemblea richiedere il voto per appello nominale; si vota per appello nominale (restando salvi i casi delle votazioni a scrutinio segreto previste sopra) quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e/o quando esista specifica richiesta di almeno il 10% degli aventi diritto al voto presenti.

Ogni Socio può essere portatore di UNA DELEGA.

Le deleghe debbono essere redatte per iscritto e depositate in Segreteria prima dell'inizio dell'Assemblea, che delibera a maggioranza semplice di voti, senza tenere conto degli astenuti, tranne per le materie cui all'articolo seguente.

ART.20 : Le modifiche del presente Statuto potranno essere deliberate:

a)- in sede di Assemblea Ordinaria, una volta all'anno ed a maggioranza di 2/3 dei presenti, con comunicazione preventiva delle variazioni proposte;

b)- in sede di Assemblea Straordinaria purché sia presente o per delega il 30 % (trenta per cento) più uno dei Soci effettivi ed a maggioranza dei 2/3 dei presenti;

L'Assemblea Straordinaria, costituita con le modalità suddette, delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del fondo comune, provvedendo alla nomina ed alla determinazione dei poteri di uno o più liquidatori; delibera e sostituisce gli organi sociali effettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione.

20.1) Le proposte di modifica dello Statuto, possono essere avanzate direttamente dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci che ne facciano richiesta.

20.2) Il testo delle proposte di modifica dello Statuto deve essere inviato agli aventi diritto al voto almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

20.3) Le modifiche dello Statuto diventano esecutive il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea.

ART.21 : Hanno diritto al voto tutti i soci, ad eccezione dei soci allievi, in regola con le quote sociali e che non siano oggetto di provvedimenti disciplinari.

ART.22 : L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria deve essere convocata mediante l'invio di avviso scritto a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, a coloro che hanno il diritto di parteciparvi, almeno OTTO giorni prima del giorno stabilito.

ART.23 : Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Proibiviri durano in carica quattro anni in corrispondenza del quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo e' composto da SETTE membri .

Verrà dichiarato decaduto il Consigliere che risulterà assente ingiustificato per oltre tre riunioni consiliari consecutive.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, si procederà all'integrazione del Consiglio stesso con il subentro del primo candidato non eletto.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire medesima carica in altre società ed associazioni sportive aderenti alla stessa Federazione sportiva nazionale.

In caso di impedimento definitivo del Presidente in carica, il vice-Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni.

Viene proclamato Presidente dell'Associazione il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in caso di parità si procederà entro 30 giorni al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto uguale numero di voti.

Risulterà eletto chi raggiunge la maggioranza dei voti.

ART.24 : Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti, compreso il Presidente od il Vice-Presidente.

Per le delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto di chi presiede la riunione.

ART.25 : Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, che può essere scelto fra tutti i soci aventi il diritto al voto, indipendentemente dalla sua qualità di Consigliere.

Il Consiglio provvede altresì alla nomina di un Direttore Sportivo o di una Commissione Sportiva, composta da un massimo di sei membri.

ART.26 : Il Consiglio Direttivo deve:

- 1- attuare le direttive di massima stabilite dall'Assemblea ed intraprendere ogni iniziativa opportuna per il raggiungimento di tale fine e degli scopi sociali;
- 2- deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- 3- compilare il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- 4- nominare il Segretario, il Direttore Sportivo, i membri della Commissione Sportiva ed attribuire altri incarichi, formare comitati, delegare i propri rappresentanti a riunioni cui l'Associazione sia interessata;
- 5- assumere e licenziare il personale dipendente;
- 6- stabilire un regolamento interno.

ART.27 : Delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo deve essere redatto il verbale relativo, trascritto su appositi libri e firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Tutte le delibere assunte verranno notificate ai soci di volta in volta, mediante affissione nell'albo sociale di un estratto del verbale relativo all'ultima seduta.

ART.28 : Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga avanzata la richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo deve sempre essere invitato il Presidente del Collegio dei Sindaci – Revisori dei Conti.

ART. 29 : Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.

Può assumere provvedimenti di estrema urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

Il Segretario cura l'esecuzione amministrativa; è incaricato della redazione dei verbali della Assemblea e del Consiglio Direttivo, della corrispondenza, della conservazione dell'archivio sociale, di tutti i documenti che interessano l'Associazione e della redazione e regolare tenuta del libro dei soci; redige l'inventario di tutti i beni dell'Associazione.

ART.30 : Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri.

30.1) Il Collegio dei Sindaci – Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno un Presidente.

Dovrà sorvegliare l'Amministrazione e riferirne all'Assemblea in sede di discussione dei bilanci.

30.2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri dovrà sorvegliare che i soci agiscano nel rispetto dello Statuto ed intrattengano tra di loro rapporti basati sulla lealtà, correttezza e funzionali ad un armonioso svolgimento dell'attività sociale.

Il Collegio dei Probiviri dovrà provvedere a comporre, rispettando la giusta dignità delle parti, gli eventuali dissidi che possano sorgere tra i soci, i quali sono obbligatoriamente tenuti a dare pronta notizia al Collegio stesso del crearsi di situazioni di contrasto tra soci.

I soci coinvolti nel dissidio devono rimettersi alle decisioni ed ai provvedimenti che il Collegio dei Probiviri adotterà nei loro confronti e devono rinunciare ad adire ad altre forme di giudizio e di arbitrato estranee all'Associazione, pena la decadenza dei diritti sociali.

Il Collegio dei Probiviri, nell'esplicazione delle funzioni previste nell'art.14 dello Statuto, potrà adottare i seguenti provvedimenti:

1 - RICHIAMO SCRITTO, nel caso in cui il Socio si sia reso responsabile di lieve trasgressione dello Statuto Sociale o del Regolamento od abbia tenuto un contegno (che comunque non abbia carattere di gravità) contrario all'armonia dei soci e/o agli scopi sociali.

2 - SOSPENSIONE, fino a TRE mesi, nel caso in cui il Socio abbia tenuto un contegno contrario agli scopi sociali o si sia reso responsabile di trasgressione dello Statuto Sociale o del Regolamento o che nei suoi confronti siano stati già adottati tre richiami scritti, oppure abbia tenuto un contegno incivile che possa menomare il prestigio della Associazione.

Durante il periodo della sospensione il Socio perde tutti i diritti che competono ad un socio effettivo, compreso il diritto all'ormeggio.

3 – ESPULSIONE, nel caso in cui il Socio sia recidivo per i fatti di cui al comma precedente od abbia riportato condanna per reati infamanti o che comunque sia venuto meno alle norme dell'onore.

30.3) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei singoli componenti il Collegio dei Sindaci – Revisori dei Conti, compreso il Presidente, ovvero dei singoli membri del Collegio dei Probiviri, per le relative sostituzioni e l'integrazione dei componenti i Collegi medesimi si dovrà procedere con nuove elezioni alla prima Assemblea utile.

Qualora, tuttavia, detta Assemblea non fosse prevista entro tre mesi e qualora fosse compromessa la funzionalità dell'Organo, si provvederà ad indire una Assemblea Straordinaria nel termine massimo di 90 giorni, per l'elezione del numero dei componenti effettivi cessati.

ART.31 : Il Collegio dei Probiviri non può giudicare se non per contestazioni degli addebiti da farsi all'interessato almeno dieci giorni prima della riunione del Collegio stesso.

Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di essere sentito personalmente e di assistere all'eventuale escussione dei testi.

Egli può farsi rappresentare o difendere da altra persona che sia Socio dell'Associazione.

La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere motivata per iscritto e non è impugnabile.

ART.32 : Tutti i Soci debbono tenere un contegno civile ed educato sia verso gli organi sociali del sodalizio, che tra loro.

ART.33 : Decadenza degli Organi elettivi e/o dei singoli componenti dei medesimi.

33.1) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche.

33.2) Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

33.3) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi sono da considerarsi irrevocabili.

33.4) Le seguenti fattispecie sono disciplinate come per ciascuna di seguito specificato:

> a) impedimento temporaneo del Presidente: l'esercizio della funzione verrà svolta temporaneamente dal Vice Presidente, che assumerà la veste di Vice Presidente Vicario;

> b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica di Presidente per qualsiasi motivo: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo opera "in prorogatio" per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Vice Presidente Vicario.

L'Assemblea Straordinaria elettiva dovrà essere convocata dal Vice Presidente Vicario e sarà tenuta nei termini di cui al successivo comma f);

> c) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo opera "in prorogatio" per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente stesso, unitamente al Vice Presidente Vicario.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente od, in caso di sua dichiarata impossibilità, dal Vice Presidente Vicario e tenuta nei termini di cui al successivo comma f);

> d) dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri: decadenza immediata del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Consiglio Direttivo opera "in prorogatio" per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente.

L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente o, in caso di sua dichiarata impossibilità, dal Vice Presidente Vicario e tenuta nei termini di cui al successivo comma f);

> e) La decadenza del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del Presidente, nonché delle Commissioni permanenti e temporanee eventualmente nominate.

Restano in carica tutti gli altri Organi Sociali.

> f) Nei casi previsti all'articolo 33, paragrafo 33.4) comma b), c) e d), il Presidente o il Vice Presidente Vicario è tenuto a convocare entro 60 giorni, per il rinnovo delle cariche vacanti, l'Assemblea Elettorale che deve tenersi nei 30 giorni successivi.

ART.34 : Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali a cui l'associazione è affiliata od in subordine le norme del Codice Civile